

Classifiche dichiarazioni svelate da accrediti in conto corrente

AGENZIA DELLE ENTRATE

Parte la sperimentazione sul periodo di imposta 2016 per società di persone e capitali

Finiscono nel mirino anche le dichiarazioni prive di dati contabili significativi

Alessandro Galimberti
MILANO

Dichiarazioni dei redditi e/o dichiarazioni ai fini Iva non presentate, oppure presentate ma non adeguate rispetto ai movimenti rilevati in conto corrente. L'archivio dei rapporti finanziari diventa l'arma in più del Fisco per la mappatura del rischio di evasione per le società di persone e per le società di capitali.

L'agenzia delle Entrate, con il provvedimento del direttore pubblicato ieri (prot. 197357/2018), punta infatti decisamente sull'Archivio dei rapporti finanziari per

individuare le società di persone e le società di capitali "incoerenti" nell'anno di imposta 2016, e cioè a rischio di evasione.

L'ufficio mette nel mirino la platea di potenziali obiettivi costruita sull'elaborazione dei dati tratti dall'Archivio dei rapporti finanziari, con modalità molto lineari: se i "big data" comunicati all'anagrafe tributaria da banche, Poste, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio (cioè i soggetti tenuti a farlo dall'articolo 7 del Dl 605/1973) non trovano corrispondenza esatta nella dichiarazione redditi/Iva - oppure non si trova del tutto la dichiarazione della società titolare di questi conti - la Divisione contribuenti fa scattare l'indagine, previa trasmissione alle Direzioni regionali e a quelle provinciali dei saldi e dei movimenti dei rapporti finanziari non "riscontrati" dall'amministrazione.

Non solo, alla comunicazione che darà avvio alla «ordinaria atti-

LA PROCEDURA

1. Elenco
La Divisione contribuenti trasmette alle Direzioni regionali e provinciali l'elenco dei contribuenti da sottoporre a controllo

2. Saldi e movimenti
Per ogni posizione segnalata, è comunicata l'informazione sulla numerosità dei conti e sul totale di saldi e movimenti dei rapporti finanziari e gli elementi significativi in Anagrafe tributaria

3. Esiti
Le Direzioni provinciali valutano le posizioni comunicate ai fini dell'attività di controllo e comunicano gli esiti delle attività svolte mediante la compilazione di una scheda di feedback, resa disponibile attraverso un apposito applicativo informatico

di controllo» sul contribuente/sospetto infedele verranno associati tutti gli ulteriori elementi significativi (cioè le anomalie) presenti nell'anagrafe tributaria.

A legittimare l'utilizzo delle informazioni dell'archivio dei rapporti finanziari per la valutazione del rischio di evasione è il Dl 201/2011 che autorizza l'agenzia delle Entrate a individuare anche per questa via «i contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controlli».

Il progetto si inserisce in un percorso che prevede il sempre più vasto utilizzo dei dati dell'archivio, auspicato del resto anche dalla Corte dei conti, per le analisi di rischio diversificate in base alla tipologia di contribuenti. I giudici contabili già nella relazione del luglio dello scorso anno, avevano segnalato «il chiaro sottoutilizzo» della mole di informazioni comunicate dalle banche e dagli operatori finanziari al Fisco, sollecitando di fatto il ricorso a strumenti e informazioni già nella disponibilità dell'Agenzia.

Impossibile partire? Vacanza rimborsata

TOUR OPERATOR

Risoluzione del contratto se il viaggio salta per causa sopravvenuta

Angelo Busani

Chi ha comprato una vacanza, ma per una causa non dipendente dalla sua volontà (ad esempio una grave malattia) non riesce a partire, può invocare la risoluzione del contratto di acquisto del pacchetto per impossibilità sopravvenuta e pretendere di non pagarne il prezzo (o la restituzione, se già pagato).

Lo ha deciso la Cassazione (sentenza n. 18047/2018) affermando che l'impossibilità sopravvenuta dalla quale (articolo 1463 del codice civile) deriva la risoluzione del contratto non è solo l'impossibilità di uno dei contraenti di eseguire la prestazione promessa, ma è anche quella di utilizzare la prestazione da parte di chi deve riceverla.

Nel caso esaminato, era stato stipulato un contratto di acquisto di un pacchetto turistico (tra un tour operator e un suo cliente); ma il cliente aveva dovuto rinunciare alla vacanza a causa di una «grave ed improvvisa patologia».

Secondo la Cassazione, quando l'ordinamento permette al contraente la cui prestazione è divenuta impossibile di far valere l'avvenuto scioglimento del contratto, ciò non si riferisce solo al contraente che debba eseguire una prestazione, a fronte del ricevimento di un pagamento, ma anche alla controparte, e cioè al contraente che ha "comprato" il servizio.

La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, può essere invocata da entrambe le parti del rapporto, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile. Si ha l'impossibilità sopravvenuta della prestazione: ● sia nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore; ● sia nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione da parte del contraente che abbia diritto a riceverla, qualora beninteso «tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione».

Si deve escludere, inoltre, che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, per legittimare la risoluzione del contratto, debba essere necessariamente ricollegata al fatto di un terzo: la non imputabilità dell'impossibilità sopravvenuta al debitore, infatti, non restringe il campo delle ipotesi nelle quali dall'impossibilità sopravvenuta della prestazione consegue la risoluzione del contratto, ma, anzi, consente di allargare l'applicazione della norma a tutti i casi, meritevoli di tutela, in cui sia impossibile utilizzare la prestazione oggetto del contratto.

Infine, la Cassazione osserva che, consentendo al creditore della prestazione (e cioè al cliente del tour operator) di risolvere il contratto per effetto della sua impossibilità di fruire della prestazione, non si produce uno sbilanciamento delle controprestazioni e un trasferimento del rischio dell'evento accidentale a totale carico del tour operator, con conseguente costituzione di una sorta di responsabilità oggettiva. Infatti, la norma che sancisce la risoluzione per impossibilità sopravvenuta, ha una funzione di protezione in relazione alla parte impossibilitata a fruire della prestazione pattuita e cioè è funzionale proprio al bilanciamento delle prestazioni che i contraenti si sono reciprocamente obbligati a effettuare.

—G.L.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Deposito sismico sempre obbligatorio anche per gli interventi non strutturali

CASSAZIONE

Tutto quello che va oltre la manutenzione ordinaria deve essere comunicato

Giuseppe Latour
Guglielmo Saporito

In zona sismica, va comunicato allo sportello unico del Comune, con deposito del progetto, qualsiasi intervento edilizio, anche non strutturale. Si considera, cioè, a rischio di impatto sulla stabilità della struttura tutto quello che non è manutenzione ordinaria: non conta il materiale utilizzato, il tipo di opera realizzata, la natura pertinenziale o precaria dell'intervento. Tutto è da considerare potenzialmente a rischio. Lo sottolinea la Cassazione penale, con la sentenza 39335/2018 di ieri, allargando così al massimo i confini dell'obbligo di comunicazione previsto dal Testo unico edilizia (articolo 93 del Dpr 380/2001).

Il caso esaminato dai giudici riguardava movimenti terra, terrazzamenti e sbancamenti che in zona sismica avevano fatto emergere un manufatto in precedenza interrato: la linea di difesa degli imputati sottolineava che la costruzione (il manufatto originario) era regolare e che l'intervento edilizio non riguar-

dava parti strutturali. L'opinione della Cassazione è, però, diversa. La norma intende salvaguardare la pubblica incolumità: la natura del materiale usato e delle strutture realizzate è irrilevante. Altrettanto irrilevante è, poi, la precarietà dell'intervento, perché la comunicazione in questione è pensata per consentire un controllo preventivo da parte della pubblica amministrazione su tutto ciò che è realizzato in zona sismica.

Con questo ragionamento, anche la realizzazione di una semplice pertinenza è soggetta a comunicazione, così come la collocazione di un cartello stradale (Cassazione 24086/2012). Le modalità di collocazione del manufatto, la morfologia del sito, la pendenza del terreno, le caratteristiche delle strutture di sostegno, possono infatti generare o accrescere una situazione di pericolo. Anche la trasformazione di un sottotetto in vano abitabile, in zona sismica, esige quindi il deposito preventivo del progetto, poiché il concetto di «costruzione» va esteso a qualsiasi intervento edilizio. Stesso discorso va fatto, ad esempio, per l'apertura di finestre o per interventi su parti di muratura che non siano strutturali: dovranno passare tutti dal deposito del progetto.

L'intervento della Cassazione chiarisce uno dei passaggi più contestati, in fase applicativa, del Dpr

IN SINTESI

1. Il Testo unico edilizia
In base all'articolo 93 del Testo unico edilizia, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico per l'edilizia, allegando alla sua domanda una copia del progetto

2. Le interpretazioni
Le definizioni dell'articolo 93 sono state oggetto di interpretazioni differenziate: alcune Regioni hanno allargato il perimetro degli interventi che non devono passare dalla pratica di deposito sismico

3. La Cassazione
La pronuncia della Cassazione adotta, invece, un'interpretazione molto restrittiva delle norme. Tutti gli interventi che non siano manutenzione ordinaria dovranno essere comunicati: non conta il materiale utilizzato, il tipo di opera, la sua natura pertinenziale

380/2001. In alcune Regioni, nella pratica quotidiana, c'è stata la tendenza ad allargare il perimetro degli interventi che non devono passare dal deposito sismico del progetto: la definizione di legge, infatti, lascia ampio spazio alle interpretazioni. Per limitare queste oscillazioni, i giudici adottano adesso un'impostazione semplice: la comunicazione riguarda «qualsiasi intervento in zona sismica». Peraltro, va sottolineato che in zona sismica c'è oltre il 70% dei Comuni italiani. Chi non adempie a questo onere si espone a un'ammonizione: l'omesso preavviso d'inizio attività, in quanto reato istantaneo, si consuma nel momento in cui inizia l'attività e si prescrive in cinque anni.

Questa impostazione, comunque, è allineata al parere della maggioranza dei tecnici: gli interventi sulle parti non strutturali sono comunque ad alto rischio, in zona sismica, e possono incidere sulla stabilità dell'edificio. Vanno, per questo, tenuti sotto stretta osservazione. L'interpretazione più rigorosa, allora, dovrebbe essere la base per la revisione del Testo unico edilizia, al quale lavora ormai da mesi una commissione di esperti: probabile che, in futuro, si vada per legge verso un'applicazione molto più estesa delle pratiche di deposito sismico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONSIGLIO DI STATO

Nuovi edifici, 10 anni per gli oneri extra

In caso di errore il Comune può chiedere di integrare il contributo di costruzione

Dieci anni di tempo perché il Comune possa ripensarci. E chiedere all'impresa che ha ottenuto il permesso di costruire un obolo extra, a integrazione di quanto già pagato. Ma solo in caso di erronea determinazione del contributo. Con la possibilità (teorica) di procedere anche a rimborsi, in caso di pagamenti in eccesso. Ha detto questo, in estrema sintesi, l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 12 del 30 agosto 2018, appena depositata. Un intervento sollecitato dal Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia e diventato necessario per le molte pronunce contrastanti in materia.

Si parla di contributo di costruzione, agganciato al permesso di costruire, secondo quanto

stabilisce l'articolo 16 del Dpr 380/2001 (Testo unico edilizia). Il contributo, articolato in due voci relative agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, rappresenta una «compartecipazione del privato alla spesa pubblica occorrente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione». In altre parole, l'impresa che chiede di costruire finanzia in parte le opere extra che il Comune dovrà realizzare, per effetto della presenza del nuovo edificio nel suo territorio. Questi contributi sono corrisposti sulla base di tabelle parametriche, predisposte dalle Regioni, che devono poi essere recepite dal Comune in una propria deliberazione.

Può accadere, però, che vengano commessi degli errori nella quantificazione di questo pagamento. Si discute, allora, spesso in giurisprudenza se l'amministrazione comunale abbia la possibilità di tornare sui suoi passi, entro che termini possa farlo e

con quale modalità. Un'alternativa, ad esempio, è che l'atto sia annullabile soltanto in autotutela. Un potere che, in base alle norme sul procedimento amministrativo (legge 241/1990), può essere attivato solo sulla base di alcuni presupposti. Altra ipotesi è che gli oneri siano cristallizzati «nel quantum al momento del rilascio del titolo edilizio, nel senso che lo stesso non sarebbe suscettibile di modifiche successive». Una volta fissato il contributo, cioè, non si potrebbe tornare indietro.

L'adunanza plenaria, invece, opta per un'impostazione che lascia molti margini di manovra ai sindaci. E spiega che la pubblica amministrazione «nel corso del rapporto concessorio, può sempre rideterminare, sia a favore che a sfavore del privato, l'importo del contributo di concessione, in principio erroneamente liquidato, richiedendone o rimborsandone a questi la differenza nell'ordinario termine di prescrizio-

ne decennale (articolo 2946 del codice civile) decorrente dal rilascio del titolo edilizio, senza incorrere in alcuna decadenza». In altre parole, a queste situazioni si applicano le normali regole dei rapporti tra privati.

«Certamente, il Comune - dice ancora la sentenza - ha l'obbligo di adoperarsi affinché la liquidazione del contributo di costruzione venga eseguita nel modo più corretto, sollecito, scrupoloso e preciso, sin dal principio». Qualora l'amministrazione sbagli, c'è però la possibilità di intervenire in un momento successivo. Possibilità riservata anche al privato che, per ottenere quanto versato in più, «non è tenuto ad impugnare gli atti determinativi del contributo», quindi il permesso di costruire, ma potrà, anche lui entro il termine di dieci anni, fare ricorso davanti al giudice amministrativo.

—G.L.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

DENTRO I CODICI

BUONI POSTALI FRUTTIFERI

Decidono le Sezioni unite sul taglio unilaterale dei tassi

Saranno le sezioni unite della Cassazione a stabilire se i tassi di interesse dei buoni fruttiferi di Poste italiane possono essere variati unilateralmente, con decreto del ministero, senza darne prima notizia agli investitori o se l'informazione va data in sede di contratto, rendendo poi disponibili le tabelle.

Un dubbio spinoso per l'assenza di precedenti specifici di legittimità, e contrastanti decisioni dell'Arbitro bancario. Oltre che per il rischio, annunciato dai giudici, di una grande mole di ricorsi, visto il numero di persone che ha scelto questa forma di investimento.

Sul tavolo della Suprema corte (ordinanza interlocutoria 21543) una causa per protestare contro il rendimento dimezzato, rispetto a quanto pattuito, di un buono della serie O. L'informazione all'investitore era arrivata dalla Gazzetta ufficiale. Ad avviso di Poste italiane il potere di rivedere al ribasso gli interessi va dato per

scontato. I buoni fruttiferi non sono titoli di credito, ma uno strumento per la raccolta del risparmio di pubblico interesse, il cui esercizio è regolato direttamente dal legislatore con norme imperative ad hoc, affidate ai decreti del ministero.

La sezione remittente propone invece per una «estensione» del sistema generale dei contratti. Da qui la necessità di un'informazione preventiva della possibile modifica del tasso. Notizia che consentirebbe all'investitore di scegliere la via della liquidazione sul mercato.

Un «ombrello» in linea anche con l'articolo 47 comma 1 della Carta sulla tutela del risparmio, secondo il quale la legge, che consente all'emittente di ridurre nel corso del rapporto la remunerazione dell'investimento, deve anche far sì che il risparmiatore sia avvertito, per non essere posto «in posizione deteriore».

—Patrizia Maciocchi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AZIENDE DI CREDITO

I passaggi automatici di qualifica non incidono sulle mansioni

Il dipendente che riceve un passaggio di qualifica frutto di automatismi non deve essere necessariamente impegnato nelle mansioni previste dal suo nuovo inquadramento, ma può essere utilizzato, anche in via promiscua, nei compiti previsti dalla qualifica originaria.

Lo prevede l'articolo 111 del Ccnl per i quadri, gli impiegati, i commessi e gli ausiliari delle aziende di credito e finanziarie del 23 novembre 1990, con conseguente «mancanza di modifiche nell'ordinamento gerarchico aziendale». Ciò non ha impedito a un lavoratore di portare in causa per demansionamento un istituto di credito per la non corrispondenza delle mansioni da lui svolte rispetto al livello retributivo in cui risultava inquadrato dall'ottobre del 1991.

Dopo aver viste riconosciute le proprie tesi dal tribunale e dalla Corte di appello di Milano, il lavoratore non ha trovato concorde la Suprema corte che, con l'ordinanza 21515/2018 depositata ieri, ha dato

invece ragione alla banca ricorrente. Quest'ultima, nelle proprie motivazioni, ha contestato sia il fatto che il giudice di merito non avesse considerato che la promozione del dipendente era stata automatica, sia che le mansioni da lui svolte fossero quelle precedenti, con la conseguenza che nessuno sui vari quadri poteva dirsi esercitato nei suoi confronti. Secondo l'Istituto, inoltre, la sentenza impugnata ha erroneamente interpretato la clausola del contratto collettivo nel senso che essa richiedesse comunque, in caso di inquadramento convenzionale, l'assegnazione allavoratore delle mansioni corrispondenti al livello riconosciuto. La Cassazione ha concordato con questa tesi, evidenziando come nel caso discusso l'attribuzione dell'inquadramento superiore «ha avuto il solo fine, e realizzato il solo risultato, del riconoscimento di un più favorevole trattamento economico».

—M.Piz.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PARAMETRI

Per liquidare le spese di giudizio vale il Dm sui compensi ai legali

Il giudice deve liquidare le spese di giudizio sulla base dei parametri previsti dal Dm 55/2014 e non di quelli previsti dal Dm 140/2012 e, questo, non per ragioni di mera successione temporale, ma in forza del principio di specialità.

Il Dm 55/2014, infatti, regola le spese di causa e stabilisce le soglie cui il giudice deve attenersi per la liquidazione dei compensi a favore del difensore, a prescindere dalla loro diversa (e magari più bassa) determinazione in sede di conferimento dell'incarico professionale.

Il Dm 140/2012, invece, stabilisce, genericamente, i parametri (non vincolanti) ai quali, non solo le parti, ma anche il giudice può fare riferimento nel dirimere le controversie tra cliente e professionista sul compenso di quest'ultimo per la sua prestazione.

Sono le conclusioni cui è giunta

la Corte di cassazione con l'ordinanza 21486 del 31 agosto 2018.

La pronuncia desta interesse ai fini della richiesta, in sede di ricorso, di condanna alle spese di giudizio. Sebbene il Dm 55/2014 sia stato emanato a seguito della legge 247/2012 di riforma della professione forense, con esso il ministero della Giustizia ha fissato i parametri per la determinazione dei rimborsi spese e dei compensi spettanti all'avvocato, non solo per l'attività penale, ma anche per quella giudiziale e/o stragiudiziale. Attività queste ultime che possono essere svolte, nel caso ad esempio di instaurazione dei giudizi dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, non solo da avvocati, ma anche da altri professionisti, tra cui commercialisti e/o i consulenti del lavoro.

—Rosanna Acierno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMUNICATO SINDACALE

Stupisce la comunicazione di Confindustria secondo la quale «né il direttore generale Marcella Panucci né altri esponenti di Confindustria erano a conoscenza» dell'insegnamento affidato dalla Luiss a Roberto Napolitano. Nel ritenere del tutto inopportuno tale incarico, chiediamo alla dottoressa Panucci e quindi a Confindustria, ente storicamente promotore della Luiss, come intendano procedere.

Nel frattempo noi giornalisti

del Gruppo Sole 24 Ore, dopo anni di stati di crisi, tuttora perduranti, continuiamo a chiedere l'avvio di un'azione di responsabilità nei confronti di tutti coloro che dovessero aver contribuito a qualunque titolo al dissesto finanziario del Gruppo, in particolare con false comunicazioni sociali come ipotizzato da Consob e Procura della Repubblica.

—Il Cdr del Sole 24 Ore

—Il Cdr di Radiocor Plus

—Il Cdr di Radio 24